

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA
CULTURA DEL CIBO, AMBIENTE E RISORSE NATURALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA
E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO
MISURA 04 *“INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI”*

SOTTOMISURA 4.1
“SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.1.1
*“INVESTIMENTI NELLE SINGOLE AZIENDE AGRICOLE
FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI”*

INDICE

Premessa

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Obiettivi e finalità

Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Articolo 5 – Tipologie di intervento e Spese ammissibili. Decorrenza delle spese

- 5.1 Decorrenza dell'ammissibilità delle spese
- 5.2 Spese non ammissibili

Articolo 6 – Agevolazioni previste

Articolo 7 – Requisiti e condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

- 7.1 Progetti di filiera organizzata
- 7.2 Investimenti collettivi
- 7.3 Demarcazione OCM
- 7.4 Autovalutazione dei progetti
- 7.5 Impegni e obblighi

Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Articolo 9 – Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

Articolo 10 – Criteri di selezione

Articolo 11 – Dotazione finanziaria e modalità di formazione della graduatoria

- 11.1 Modalità di formazione della graduatoria

Articolo 12 – Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Articolo 13 – Provvedimenti di concessione

Articolo 14 – Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

- 14.1 Disciplina delle Proroghe

Articolo 15 – Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Articolo 16 – Varianti e adeguamenti tecnici

Articolo 17 – Presentazione delle domande di pagamento

- 17.1 Anticipi

- 17.2 Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)
- 17.3 Saldi
- 17.4 Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute
- 17.5 Modalità di pagamento
- 17.6 Conservazione e disponibilità dei documenti
- 17.7 Parziale realizzazione dei lavori

Articolo 18 – Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Articolo 19 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Articolo 20 – Controlli in loco

Articolo 21 – Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Articolo 22 – *Stabilità delle operazioni*

Articolo 23 – Controlli ex post

Articolo 24 – *Altre Disposizioni*

- 24.1 Codice Unico di Progetto CUP
- 24.2 Errori palesi
- 24.3 Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario
- 24.4 Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento
- 24.5 Divieto di doppio finanziamento
- 24.6 Cessione di aziende

Articolo 25 – Ricorsi

Articolo 26 - Disposizioni generali

PREMESSA

Il presente bando pubblico attiva, nell'ambito della **Misura 4** “*Investimenti in immobilizzazioni materiali*” - **Sottomisura 4.1** “*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*” del PSR 2014/2020 del Lazio la **Tipologia di operazione 4.1.1.** “*Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni*” (d'ora in poi Misura 4.1.1).

ARTICOLO 1

Definizioni

Agli effetti delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, all'art. 2 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e quelle pertinenti di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità

Il presente bando è finalizzato a garantire la continuità dell'azione amministrativa della Regione Lazio a sostegno delle imprese del settore della produzione primaria. La presente tipologia di operazione introduce un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali per l'ammodernamento delle strutture e l'introduzione di tecnologie innovative, funzionali al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nella misura, che dovranno comportare un miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità globale dell'azienda agricola.

E' previsto il sostegno per una migliore utilizzazione dei fattori produttivi, anche attraverso una riduzione dei costi di produzione, per promuovere la qualità, tutelare l'ambiente naturale e migliorare le condizioni sulla sicurezza del lavoro, igiene e benessere degli animali.

Per avere accesso ai benefici, i soggetti richiedenti devono proporre investimenti che:

- a. siano coerenti con le **Priorità** cui *la tipologia di operazione* stessa concorre e precisamente:
 - P2** “potenziare la redditività delle aziende agricole e le competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”
 - P3** “promuovere l'organizzazione della filiera alimentare compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo”;
- b. siano coerenti con le **Focus Area** in cui si colloca:
 - 2A** “migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
 - 3A** “migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i produttori agricoli, la promozione

- dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”;
- c. mirino al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni specifici e/o trasversali:
- F.8 incentivare i processi di ricomposizione fondiaria.
 - F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione.
 - F.16 favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta.
 - F.11 Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole.
 - F.18 Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera.

Nell'ambito della presente operazione, sono previsti, nello specifico, investimenti materiali e/o immateriali finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell'azienda agricola.

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

Nel caso in cui parte dell'azienda ricada in un'altra Regione, l'ammissibilità a finanziamento è consentita a condizione che il centro aziendale oppure almeno il 51% della superficie agricola utilizzata (SAU) come indicata nel fascicolo aziendale, ricadano nel territorio della Regione Lazio. Per l'individuazione del centro aziendale si fa riferimento agli edifici rurali indicati nel fascicolo aziendale ed ai dati ed alle informazioni desumibili dalla CCIAA.

In ogni caso sono ammissibili investimenti in beni immobili solo qualora gli stessi siano realizzati sul territorio regionale.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici previsti dal presente bando i seguenti soggetti:

- Agricoltori attivi singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013. Per la definizione della figura di “agricoltore attivo” si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall'AGEA Coordinamento. Tale status deve essere attestato nel fascicolo unico aziendale;

nonché

- limitatamente alla realizzazione di “investimenti collettivi” le “Associazione di agricoltori”, in qualità di soggetti capofila. Per “Associazioni di agricoltori” si intendono:
 - 1) Organizzazioni di Produttori (OP) riconosciute ai sensi dell' art. 152 del Reg (UE) n. 1308/2013;

- 2) Associazioni Temporanee d'Impresa (ATI) e Associazioni Temporanee di Scopo i cui titolari si associano, su base volontaria, per la realizzazione di un programma comune di investimenti;
- 3) Consorzio di Produttori Agricoli, così come disciplinato agli artt. 2602 e seguenti del Codice civile;
- 4) Reti di Impresa così come disciplinato dalle normative vigenti (L. n. 134/2012 e L. n. 221/2012).

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

ARTICOLO 5

Tipologie di intervento e Spese ammissibili. Decorrenza delle spese

Sono previsti interventi, per investimenti materiali e/o immateriali, finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell'azienda agricola che riguardino almeno uno degli aspetti seguenti:

- riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;
- realizzazione di nuovi impianti di colture arboree ed arbustive poliennali permanenti o adeguamento dei preesistenti;
- interventi di "miglioramento fondiario", cioè che riguardano il capitale fondiario, quali:
 - costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all'attività produttiva aziendale e comunque non finalizzati all'irrigazione;
 - viabilità aziendale;
- tecnologie innovative per l'introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;
- recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali, con esclusione dei prodotti in uscita diversi da quelli ricompresi nell'allegato I al TFUE ed ivi inclusa la vendita diretta. Gli investimenti per la vendita diretta sono ammissibili solo nel caso in cui le produzioni commercializzate siano ottenute in via esclusiva a livello aziendale;
- introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto alimentare, anche attraverso l'introduzione di sistemi di certificazione volontaria;
- miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più favorevoli di quanto già previsto o per adeguamenti alle norme obbligatorie già vigenti in materia;
- miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
- miglioramento dell'efficienza nell'impiego dei fertilizzanti;
- miglioramento delle strutture di stoccaggio del letame;
- macchinari per interventi volti alla riduzione dell'erosione del suolo.

Gli investimenti strutturali per il benessere degli animali riguardano gli investimenti in edifici, installazioni, attrezzature sanitarie che favoriscono il benessere degli animali al fine di attuare una sinergia dalla combinazione con la Misura 14 che, viceversa, compensa i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dalle pratiche specifiche.

Non sono ammissibili investimenti relativi ad impianti di irrigazione.

Nell'ambito delle tipologie di intervento suddette sono ammissibili a sostegno le spese per:

- A. la costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell'azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi;
- B. i miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali;
- C. l'acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all'attività produttiva aziendale, fino a copertura del valore di mercato del bene; il leasing è ammesso con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore; l'aiuto è concesso esclusivamente all'utilizzatore e sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di saldo. Non sono ammessi i costi relativi al contratto di leasing e i costi accessori quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- D. le spese immateriali quali: acquisizione programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze;
- E. le "spese generali" limitatamente calcolate per gli investimenti di cui alle sopra richiamate lettere A, B e C nel limite massimo del 12% della spesa sostenuta ammissibile e comunque nel rispetto degli importi massimi stabiliti con la Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" – Capitolo 5 "Spese generali" - disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative". Per il calcolo delle spese generali di ciascuna operazione/progetto deve essere utilizzato il foglio di calcolo approvato con la Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016 pubblicata sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema informativo".

I "contributi in natura sotto forma di *"prestazione di lavoro non retribuita"* sono ammissibili, in conformità agli obblighi ed alle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 e dall'articolo 61 del Reg. (UE) n. 1305/13, nel rispetto delle disposizioni recate dalla Determinazione dirigenziale n. G03831 del 15 aprile 2016 disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative";

La somma degli importi relativi alle voci di spesa di cui alle sopra richiamate lettere D ed E non può superare il 20% della spesa ammessa per la realizzazione di investimenti di cui alle sopra citate lettere A, B e C, e comunque, in ogni caso, l'importo relativo alle spese di cui alle medesime lettere A, B e C dovrà essere almeno pari al 80% dell'ammontare complessivo delle spese ammesse per la realizzazione del progetto (lettere A + B + C + D).

Per la verifica della congruità delle spese relativamente alle tipologie di intervento ritenute ammissibili nella presente tipologia di operazione, si fa riferimento, per quanto di pertinenza:

- per le opere edili, le opere stradali e infrastrutture a rete, la sistemazione di aree a verde, gli impianti elettrici, gli impianti tecnologici, le opere idrauliche e i costi della sicurezza, alle "tariffe dei prezzi 2012 Regione Lazio" approvati con la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 412 del 06/08/2012, disponibile sul sito istituzionale della regione www.regione.lazio.it/ lavori
- per le opere agricole e forestali ai prezziari allegati alla determinazione dirigenziale n G04375 del 29/04/2016 (Allegato 1), disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative";
- per gli impianti di nuovi arboreti e per i fabbricati rurali per l'esercizio delle attività agricole nell'azienda agricola, serre e tunnel, impianti di mungitura, attrezzature zootecniche e impianti per la raccolta dei reflui, ai prezziari allegati alla determinazione dirigenziale n G04375 del 29/04/2016

- (Allegati 3 e 4), disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”;
- per le tettoie, fienili, stalle e magazzini ricovero macchine e attrezzature, ai prezzi allegati alla determinazione dirigenziale n. G04375 del 29/04/2016 (Allegato 5), come modificato con determinazione n. G16495 del 2 dicembre 2019 che ha integrato la tipologia costruttiva “cantina vitivinicola”, disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” ed utilizzando il foglio di calcolo automatico di cui alla versione 2.1 (in sostituzione della versione 1.23) riportato nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo”;
 - per le macchine/attrezzature trainate o portate e le macchine semoventi, ai costi di riferimento di cui all'applicativo di calcolo allegato al “Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali per la Regione Lazio”, approvato con determinazione n. G16495 del 2 dicembre 2019, i cui valori calcolati includono già la scontistica applicata rispetto al costo di listino, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative” e nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema informativo” - “Valori massimi per macchine e attrezzature”;
 - per le spese generali di cui alla richiamata lettera E) del presente paragrafo e dell'articolo 45 – lettera c) comma 2 del Reg (UE) n. 1305/2013, si fa riferimento agli importi stabiliti di cui alla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 e per il quale dovrà essere utilizzato il suddetto foglio di calcolo di cui alla Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016, entrambi disponibili sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Procedure attuative”, dovrà essere adottata una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa o, in alternativa, un parere di congruità di un comitato di valutazione dell'ordine o del collegio professionale.

Si fa presente che, qualora l'intervento proposto preveda la realizzazione di “manufatti rurali a servizio delle attività agricole”, di “impianti arborei” o l'“acquisto di macchine e attrezzature” inclusi tra quelli presi in conto nella suindicata Determinazione n. G04375 del 29/04/2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 – *prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*”, come integrato con determinazione n. G16495 del 2 dicembre 2019 che ha integrato la tipologia costruttiva “cantina vitivinicola”, è fatto obbligo, per le verifiche di congruità della spesa, attenersi ai valori e ai relativi costi di riferimento nella stessa riportati.

Nel caso in cui il manufatto agricolo sia relativo ad una tipologia di costruzione che non rientri nelle fattispecie contemplate nella determinazione n. G04375 del 29/04/2016 di cui sopra, come integrato con determinazione n. G16495 del 2 dicembre 2019 che ha integrato la tipologia costruttiva “cantina vitivinicola”, si dovrà predisporre il relativo computo metrico estimativo. In tal caso per le verifiche di congruità delle voci di costo dovrà farsi riferimento ai prezzari regionali di cui alla DGR 412/2012 o, per quanto di pertinenza, ai prezzari regionali per le opere agricole e forestali di cui all'allegato 1 alla determinazione dirigenziale n. G04375 del 29/04/2016.

Per le verifiche di congruità relative all'acquisto di macchine e dotate di optional, comunque limitato alle sole macchine agricole semoventi, si dovrà dimostrare che tale optional risulta necessario al raggiungimento degli obiettivi del progetto e sarà comunque applicato lo sconto del 20% rispetto al costo di listino. La descrizione dell'optional e del relativo importo dovrà essere specificato nella fattura.

Nel caso in cui la macchina operatrice o l'attrezzatura non rientri tra quelle contemplate nell'applicativo di calcolo allegato al "Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali per la Regione Lazio", approvato con determinazione n. G16495 del 2 dicembre 2019, o comunque nel caso in cui i valori di riferimento non siano ricavabili dai prezzari di cui ai punti precedenti, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa, riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da un tecnico abilitato. Non possono essere presentati preventivi per il medesimo bene o servizio da parte di soggetti che si trovino tra di loro, o con i soggetti singoli o associati che presentano la domanda di sostegno, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; sono esclusi altresì i preventivi presentati da soggetti per i quali si accerta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Per le voci di costo relative a beni e servizi, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, deve essere sempre presentata una relazione tecnico-economica redatta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto.

Nel caso in cui l'intervento programmato preveda investimenti riconducibili all'ambito di applicazione di più "tipologie di operazioni" della misura 4.1 e qualora l'investimento programmato non sia scorponabile, dovrà essere presentata un'unica domanda di sostegno a valere sul bando pubblico relativo alla tipologia di operazione con prevalenza economica.

A conclusione del progetto, la rendicontazione di spesa del beneficiario dovrà tener conto che la percentuale di spese generali riconosciuta in sede di concessione del contributo, riconoscibile per le spese di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, deve applicarsi alle realizzazioni effettive ed alle spese sostenute. Il contributo relativo alle spese generali deve pertanto essere rideterminato a conclusione del progetto in funzione delle spese effettivamente sostenute.

5.1 Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al presente bando, ad eccezione delle spese generali (*articolo 45(2) del Reg UE n. 1305/16 lettera c)* di cui alla lettera E) del presente articolo del bando pubblico, comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio non comportano assunzione di impegno *giuridicamente vincolante da parte della Regione. Pertanto, restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.*

In ogni caso per l'eleggibilità delle spese sostenute prima della ammissibilità della domanda di sostegno i soggetti richiedenti sono comunque tenuti a comunicare agli uffici istruttori regionali l'inizio dei lavori.

5.2 Spese non ammissibili

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di impianti, macchine o attrezzature usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di terreni;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- utilizzo di materie plastiche per la realizzazione di serre;
- interventi di mera sostituzione. Per la individuazione degli "investimenti di mera sostituzione" si rinvia alle disposizioni recate dalla richiamata Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020";
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- titoli di pagamento;
- interventi per l'irrigazione;
- acquisto di barrique;
- IVA.

ARTICOLO 6 ***Agevolazioni previste***

Sono previsti finanziamenti nelle seguenti tipologie di sostegno:

- contributo in conto capitale: da calcolarsi in percentuale sul costo totale ammissibile dell'intervento.

Intensità della spesa pubblica:

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa.

L'aliquota di sostegno è maggiorata del 20% qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente misura e che hanno presentato domanda per l'accesso alla Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 o della Misura 6.1.1 del PSR 2014/2020, ritenuta ammissibile, anche senza aver percepito il premio. Per data di insediamento si intende l'apertura della partita IVA per gli insediamenti effettuati con la Misura 112 e la data di iscrizione alla CCIAA per gli insediamenti relativi alla misura 6.1.1;
- investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013. L'elenco dei comuni, parzialmente o totalmente ricadenti in zone montane (Articolo 3, Paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE), è riportato nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR 2014/2020) in allegato alla scheda della Sottomisura 13.1 "Pagamenti compensativi per le zone montane";
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013, ovvero agli agricoltori attivi che hanno associato la propria azienda al metodo di produzione biologica, che

hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o alla misura 10 (art.28) e che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto. Sono equiparati agli agricoltori che partecipano alle misure 10 e 11 del PSR 2014/2020 del Lazio gli agricoltori che hanno in corso impegni agroambientali assunti con l'adesione alla misura 214 del PSR 2007/2013 del Lazio;

- investimenti collettivi realizzati da associazioni di agricoltori.

Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato l'aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella stabilita nella sottomisura 4.2 e pertanto sarà sempre pari al 40% senza che sia possibile, in alcun caso, applicare la maggiorazione del 20%.

L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.

Massimali:

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

- Euro 1.000.000,00 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
- Euro 10.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

Non è consentita la presentazione di domande di sostegno con un costo totale dell'investimento richiesto superiore al massimale suddetto di 1.000.000,00 di €.

La disposizione relativa al limite massimo del costo totale di investimento è subordinata all'approvazione da parte dei competenti servizi UE della modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 per le quali sono state già avviate le procedure per la definizione dell'iter approvativo.

Pertanto, il beneficiario con l'adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda di sostegno è consapevole di non avere nulla a che pretendere in caso di mancato riconoscimento della modifica da parte della Commissione Europea.

In ogni caso il costo totale dell'investimento ammissibile ed ammesso a finanziamento non può essere superiore a 4 (quattro) volte il valore della Produzione Lorda Standard (PLS) totale di ingresso. Il mancato rispetto di tale condizione comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno.

Nel caso di partecipazione congiunta dello stesso soggetto beneficiario, ovvero con domande ancora in itinere a valere su più tipologie di operazione della sottomisura 4.1, si applicano le seguenti condizioni:

- il requisito relativo al massimale del costo totale dell'investimento commisurato ad un valore non superiore alle 4 volte il valore della produzione lorda standard di ingresso, si applica al montante dell'investimento complessivo realizzato nell'ambito dell'intera sottomisura;
- il vincolo relativo al limite massimo fissato per il costo totale degli investimenti va ricondotto al totale dell'investimento aziendale complessivo cumulato relativo a tutte le tipologie di operazione attivate per la stessa sottomisura 4.1 il quale cumulo non deve superare il più alto dei limiti massimi

stabilito per singola tipologia di operazione. Rimane fermo che per le singole domande di sostegno sono di riferimento i massimali stabiliti per ciascuna tipologia di operazione.

ARTICOLO 7

Requisiti e condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

I soggetti richiedenti debbono possedere, al momento della presentazione della domanda di sostegno, i seguenti requisiti e soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99) aggiornato e validato.
2. L'impresa deve essere in possesso di una partita IVA in campo agricolo ed essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA) con il codice ATECO 01.
3. L'imprenditore, con la presentazione di un piano aziendale, deve dimostrare il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola. A tal fine:
 - a. deve predisporre il **"business plan"** utilizzando l'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN, implementandolo con i dati economici e finanziari della propria azienda. Ai fini del soddisfacimento del requisito relativo al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, il BPOL, come elaborato dall'applicativo ISMEA, deve produrre il risultato "MIGLIORA";
 - b. deve essere predisposta una relazione tecnica riguardante gli investimenti che intende realizzare, che dovrà contemplare almeno i seguenti elementi:
 - la situazione iniziale dell'azienda agricola con indicazione delle Produzioni Lorde Standard (PLS) totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell'azienda;
 - la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR;
 - una sintetica indagine di mercato;
 - il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell'azienda, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;
 - i risultati economico finanziari attesi dall'investimento proposto;
 - il cronoprogramma degli interventi;
 - il costo previsto per l'investimento suddiviso per "categoria di spese", sulla base della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico per la compilazione delle domande in corrispondenza della "tipologia di intervento";
 - l'esatta ubicazione degli interventi programmati;
 - inquadramento urbanistico degli eventuali interventi edilizi previsti con descrizione di eventuali vincoli esistenti (paesaggistico, idro-geologico, archeologico, servitù militari, usi civici ecc.).

Inoltre in detta relazione tecnica dovranno essere riportati tutti i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione o per la verifica delle altre condizioni di ammissibilità.

Nel caso di investimenti collettivi dovranno essere implementati, nell'applicativo Business Plan On Line (BPOL) della Rete Rurale Nazionale accessibile dalla piattaforma SIAN, i dati economici e finanziari di ogni partecipante al progetto collettivo. Di contro, dovrà provvedersi alla presentazione di un'unica relazione tecnica che fornisca tutte le informazioni in ordine agli elementi ed agli aspetti dettagliati per gli investimenti collettivi nello specifico paragrafo del presente articolo.

I dati implementati nel sistema informativo, che dovranno essere coerenti con i contenuti della relazione tecnica, saranno elaborati ai fini del calcolo degli indicatori economici e finanziari da utilizzare per le verifiche sul miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda. Per il calcolo dei suddetti indicatori si tiene conto della metodologia e delle modalità operative definite dal documento allegato alla determinazione dirigenziale G03871 del 18 aprile 2016 come da ultimo integrata con la determinazione G06624 del 10 giugno 2016.

4. L'azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard dell'azienda espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro ridotto a 10.000,00 euro nel caso di aziende ricadenti nelle aree D della classificazione territoriale regionale. Detto valore è derogato e ridotto ad 8.000,00 Euro nel caso di un "imprenditore agricolo attivo" che partecipa ad un'associazione di agricoltori per la realizzazione di un investimento collettivo.

Il dettaglio del piano di coltivazione (piano colturale) presente nel fascicolo aziendale è condizione obbligatoria per l'accesso alla presente Misura. I dati del fascicolo aziendale, ivi inclusi quelli relativi alla consistenza zootecnica, devono essere aggiornati e allineati al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per il calcolo delle PLS dell'azienda agricola, si fa riferimento alla tabella del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA) integrata con alcuni esempi di produzioni/allevamenti tratti dalla tavola di concordanza Codici PAC/Codici Produzioni Standard adottata con Determinazione n. G03871 del 18/04/2016, disponibile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Procedure attuative". Per i dati relativi alla consistenza zootecnica fanno fede il numero di animali presenti in azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno come riportati nel fascicolo unico aziendale o, qualora non aggiornati, anche quelli riportati nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Zootecnica o su altri documenti probatori quali ad esempio il Registro di Stalla. Nel caso di coltivazioni non contemplate nelle richiamate tabelle del CREA, possono prendersi a riferimento valori di PLS riportate in tabelle adottate da altre Regioni nell'ambito attuativo di analoghe misure dello sviluppo rurale o a valutazioni effettuate dallo stesso CREA a seguito di specifica istanza della Regione. Le Produzioni Lorde Standard (PLS) vengono verificate e calcolate sulla base delle colture dettagliate nel piano di coltivazione facendo riferimento alle superfici agricole riportate a qualsiasi titolo nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale alla data della presentazione della domanda di sostegno, come risultanti dalla relativa scheda di validazione. Per il computo del valore della produzione standard dei redditi relativi a ciascuna coltivazione si prende a riferimento la coltura agraria principale relativa all'annata agraria di riferimento, a prescindere dallo stato di coltivazione della stessa. Le superfici in stato di abbandono non possono essere prese in conto per il calcolo delle PLS. Ne consegue che per talune colture, in funzione del momento in cui viene redatto il piano di sviluppo aziendale, le stesse possano non essere presenti in campo. Nel caso intervengano, nel corso dell'annata agraria, variazioni significative al piano di coltivazione redatto alla data di presentazione della domanda, delle stesse variazioni si dovrà

tener conto nel calcolo delle PLS, come anche nel Piano di Sviluppo Aziendale e nella eventuale attribuzione delle priorità ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Per “*variazioni significative*”, comunque motivate, si intendono quelle che comportano modifiche del $\pm 20\%$ rispetto ai valori originari. Qualora la modificazione colturale comporti un eventuale aumento del punteggio attribuito in fase di autovalutazione, lo stesso non può essere riconosciuto. Per quanto concerne le *aziende con ordinamento misto* e con *presenza di bestiame aziendale* le PLS potranno essere computate, sia prendendo a riferimento il *numero dei capi di bestiame* allevati e presenti in azienda, sia gli *ettari* relativi alle altre *superfici agricole* (colture arboree, seminativi, ecc.) *non destinate all'alimentazione del bestiame*. Rimane fermo l'obbligo che per tali aziende almeno il 30% della razione alimentare totale espressa in Unità Foraggere (UF) deve essere garantita da prodotti aziendali. Per l'eventuale presenza di *colture consociabili*, come risultante dai “macrousi” dichiarati nel fascicolo aziendale (655 - “Arboreto consociabile”, 685- “Colture arboree promiscue”) ai fini del calcolo della PLS si prendono a riferimento le colture dettagliate presenti nel piano di coltivazione, facendo attenzione che il totale delle superfici prese a riferimento per il calcolo delle PLS siano uguali a quella del “macrouso”. Le modalità di calcolo ed i criteri di imputazione delle PLS dovranno essere esplicitati e chiariti nella relazione tecnica. Per quanto concerne le *superfici forestali* le stesse non possono contribuire al computo delle PLS aziendali. Per le aziende agricole con superfici agricole ricadenti anche nel territorio di altre Regioni, ai fini del calcolo delle PLS si prendono a riferimento esclusivamente quelle presenti nel territorio della Regione Lazio. Nel caso di acquisto di terreni da parte dell'agricoltore le superfici oggetto di compravendita potranno essere prese in conto nel calcolo delle PLS nel caso in cui risultano iscritte, a qualsiasi titolo, nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale

Ai fini del calcolo delle PLS possono prendersi a riferimento esclusivamente le superfici ricadenti nel territorio della Regione Lazio.

5. L'attività di trasformazione e/o commercializzazione, ove interessata dall'operazione, deve essere riferita esclusivamente a prodotti aziendali ed a prodotti ricompresi nell'allegato I del TUEF. Anche il prodotto trasformato e/o commercializzato deve essere ricompreso nell'allegato I del TUEF.
6. Non possono beneficiare delle misure le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
7. I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità di contratti di durata almeno pari ai sette anni successivi alla data di presentazione della domanda di sostegno nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell'investimento programmato da parte dell'affittuario. Di contro, nel caso di investimenti mobili ovvero non direttamente associabili ad uno specifico terreno quali ad esempio l'acquisto di trattrici o macchine operatrici, i contratti di affitto o altre forme di possesso, al momento della presentazione della domanda di sostegno, possono essere di durata anche inferiore ai sette anni. In tal caso, rimane fermo l'obbligo, per l'intera durata del periodo settennale e senza soluzione di continuità, di disporre di superfici agricole almeno pari a quelle di ingresso. Il venir meno di tale disponibilità nel caso in

- cui la stessa comporta il mancato rispetto di uno o più requisiti o condizione di ammissibilità della domanda di sostegno, determina l'applicazione delle decadenze previste nel sistema dei controlli.
8. Per interventi che prevedono lavori di importo superiore a 1.000.000,00 di euro, per la cui realizzazione sia concesso, un contributo pubblico che superi il 50% del costo totale dell'investimento ammesso al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) il beneficiario, per l'individuazione delle ditte e l'affidamento dei lavori, è tenuto al rispetto delle procedure previste in materia di appalti pubblici.
 9. La dimostrazione della *"immediata cantierabilità"* dell'investimento programmato fatta salva la deroga concessa per la dimostrazione di tale requisito dopo il termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Sono concessi 120 giorni, a decorrere dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale che approva la graduatoria e l'elenco dei progetti ammissibili e ammessi al finanziamento, per procedere all'integrazione documentale e dimostrare il possesso del requisito, limitatamente per i casi in cui la immediata cantierabilità è correlata al rilascio del permesso a costruire. In ogni caso l'adozione del formale provvedimento di concessione a favore del beneficiario è subordinato alla verifica ed al soddisfacimento del requisito della *"immediata cantierabilità"*. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'avvio e la realizzazione dei lavori previsti. In ogni caso, qualora al momento della presentazione della domanda di sostegno non sia stata presentata tutta la documentazione attestante l'immediata cantierabilità, dovrà essere almeno dimostrata l'avvenuta presentazione all'Organo competente della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire, ove previsto, oppure la presentazione di una dichiarazione a firma dallo stesso richiedente e del tecnico abilitato che attesti che le opere vengano realizzate tramite C.I.L.A., S.C.I.A. o altri titoli abilitativi, o soggette alla disciplina della *"edilizia libera"*. Nei casi in cui l'intervento preveda la presentazione della C.I.L.A. della S.C.I.A. o altri titoli abilitativi, il requisito dell'immediata cantierabilità si intende soddisfatto qualora entro il termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno detta documentazione abilitativa sia stata presentata presso gli uffici competenti. In tal caso dovrà verificarsi che, prima della conclusione delle verifiche istruttorie di ammissibilità svolte sulla domanda di sostegno, siano trascorsi i tempi previsti dalla normativa vigente in materia di controlli, senza che sia intervenuta alcuna osservazione di diniego da parte dell'Organo competente. Tale condizione sarà comprovata dall'Amministrazione competente al rilascio titolo.
 10. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i giovani agricoltori che hanno in corso una domanda di sostegno ai sensi della sottomisura 6.1. del PSR 2014/2020 del Lazio e che non hanno completato le attività/investimenti previsti nel piano di sviluppo aziendale approvato, ovvero che non hanno ancora presentato la domanda per il pagamento della seconda rata del premio di primo insediamento.
 11. L'acquisto dei mezzi di trasporto è ammissibile per mezzi specialistici permanentemente attrezzati per l'esclusivo trasporto di prodotti connessi all'attività dell'impresa.
 12. Nell'ambito delle valutazioni relative ai criteri di selezione di cui all'articolo 10 che segue, l'investimento programmato dovrà raggiungere almeno il punteggio minimo, pari a 20, come stabilito nel successivo Articolo 10 *"Criteri di selezione"*. Il punteggio minimo dovrà essere raggiunto sommando almeno n. **2 (due) criteri di selezione**, e per il relativo calcolo non può essere utilizzato il punteggio del criterio 4.1.1.A *"Progetti inseriti in Filiere Organizzate"*.

13. Uno stesso soggetto non può avere in corso più domande di sostegno a valere sulla medesima Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 4.1.1 del PSR 2014/2020 del Lazio, ivi inclusi le domande di sostegno relative alle analoghe misure attivate nell'ambito della Misura 19 "Leader". Sono considerate in corso le domande di sostegno presentate ("rilasciate informaticamente") per l'adesione ad un qualsiasi bando pubblico che ha attivato detta Misura 4.1.1, ivi incluse le domande di sostegno ammissibili ma non finanziate per carenze di fondi e quelle per le quali non sono stati realizzati gli interventi previsti e presentata la domanda di pagamento per il saldo finale. Nel caso di domande di sostegno presentate in adesione ad altri bandi pubblici della stessa misura ritenute ammissibili ma non finanziate per carenze di fondi è consentita la presentazione di una nuova domanda di sostegno a valere sul presente bando pubblico solo a condizione che sia inoltrata formale rinuncia alla domanda in itinere.

7.1 Progetti di filiera organizzata.

In linea con quanto disposto dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale i soggetti che aderiscono a progetti di "Filiera Organizzata" attivati ai sensi della Misura 16.10 del PSR 2014/2020 del Lazio partecipano, con proprie domande di sostegno, ai bandi pubblici ed alle relative selezioni previste nell'ambito attuativo di ciascuna Misura, in competizione con tutti gli altri progetti.

Le domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando pubblico inserite in progetti di "Filiera Organizzata" attivati nell'ambito del bando pubblico attuativo della Misura 16.10 di cui alla DD n. G12017 del 12/09/2019 potranno beneficiare delle priorità e dei punteggi stabiliti al successivo articolo 10 "Criteri di selezione", a condizione che il progetto di "Filiera Organizzata" sia ritenuto ammissibile ed ammesso al finanziamento nell'ambito del regime di aiuto attivato con la richiamata Misura 16.10. Non sono riconosciute priorità e punteggi alle domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando pubblico inserite in "Progetti di Filiera" (Misura 16.10) attivati con l'adesione a bandi pubblici diversi da quelli di cui alla richiamata DD n. G12017/2019.

I soggetti con operazioni finanziate ai sensi del presente bando pubblico che hanno aderito al progetto di "Filiera Organizzata" ritenuti ammissibili ed ammessi al finanziamento nell'ambito del bando pubblico di cui alla suddetta DD n. G12017/2019 e che in conseguenza hanno beneficiato delle priorità e dei punteggi di cui al relativo criterio di selezione, sono tenuti al rispetto, pena la decadenza dell'aiuto concesso in attuazione della presente misura, degli obblighi e degli impegni specifici ed aggiuntivi che hanno assunto partecipando al progetto di "Filiera Organizzata", sottoscrivendo il relativo "Contratto di Filiera".

7.2 Investimenti collettivi.

Nell'ambito attuativo della presente tipologia di operazione possono essere realizzati "investimenti collettivi" da parte di "Associazioni di agricoltori".

L'investimento collettivo è un singolo investimento destinato all'uso collettivo.

Le Associazioni idonee a presentare investimenti collettivi sono quelle richiamate all'art. 4 "Soggetti beneficiari" del presente Bando (Organizzazioni di Produttori, Associazioni Temporanee di Impresa, Associazioni temporanee di scopo, Consorzi di Produttori Agricoli e Reti di Impresa), costituite con atto scritto secondo la normativa vigente.

L'Associazione di agricoltori, beneficiario della misura, deve realizzare un investimento collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi, definiti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 1307/2013.

L'investimento collettivo dovrà riguardare almeno 3 partecipanti, incluso il soggetto capofila, e per la maggioranza dei partecipanti non deve sussistere tra loro un rapporto tra coniugi o un grado di parentela o di affinità sino al terzo (III°) grado.

L'investimento collettivo è un investimento per il quale deve essere chiaramente dimostrato il valore aggiunto rispetto alla parte di investimento realizzato dai singoli appartenenti all'associazione di agricoltori.

In ogni caso il beneficiario dovrà coordinare, realizzare e gestire l'investimento e sarà responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e post investimento.

L'investimento sarà in ogni caso ammissibile a sostegno solo qualora, per ciascuna componente del gruppo di agricoltori si dimostri la ricaduta economica e la partecipazione finanziaria.

Per l'investimento collettivo come definito in precedenza è riconosciuta una maggiorazione del 20% del contributo che, pertanto sarà pari al 60% della spesa ammissibile ed è consentito un massimale di investimento complessivo per la presente Misura di € 1.000.000,00 euro. Rimane fermo il contributo massimo erogabile del 40% per gli investimenti relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Le Associazioni idonee a presentare investimenti collettivi devono produrre un atto formalmente adottato dall'associazione e sottoscritto, dinanzi al notaio (o forme analoghe), da tutti i partecipanti all'investimento collettivo, dal quale risulti:

1. l'impegno degli associati a realizzare il programma d'investimento comune;
2. l'impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli ex-post previsti per il periodo vincolativo quinquennale (a decorrere dal pagamento del saldo finale), nonché a quelli previsti nel presente articolo;
3. la partecipazione finanziaria pro-quota in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d'investimenti;
4. il programma, gli impegni e gli obblighi per l'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato;
5. la responsabilità solidale dei partecipanti all'investimento collettivo.

La domanda di sostegno, dovrà essere presentata dall'Associazione, se dotata di personalità giuridica che allo scopo aprirà (o aggiornerà) un fascicolo aziendale "anagrafico" oppure, se non dotata di personalità giuridica, da un solo beneficiario dell'investimento che assolverà alla figura di rappresentante dell'"associazione di agricoltori" in qualità di "soggetto capofila". Rimane fermo che tutti gli imprenditori agricoli attivi che partecipano all'investimento collettivo debbano essere in possesso di un proprio fascicolo aziendale.

In entrambi i casi il soggetto richiedente, quale beneficiario dell'aiuto:

- si assume l'onere finanziario complessivo dell'investimento collettivo;
- cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all'erogazione del contributo, ivi compresi, nel caso di erogazioni di anticipi, la stipula delle garanzie fideiussorie per l'erogazione dei relativi pagamenti e, laddove ne ricorrono le condizioni, le procedure di appalto pubblico per la realizzazione dei lavori, dei servizi o delle forniture;
- apre un conto corrente dedicato con il quale si finanzia la realizzazione dell'investimento e che viene alimentato, per la quota privata, dalle imprese che fanno parte dell'associazione, secondo la partecipazione finanziaria da ciascuno garantita e determinata nell'atto sopra richiamato e sul quale saranno accreditati tutti i contributi pubblici erogati per la realizzazione degli investimenti. Saranno comunque fatti salvi i movimenti già effettuati con altri conti correnti alla data di pubblicazione della presente integrazione, purché venga dichiarato a quale quota di partecipazione finanziaria debbano essere riconducibili.

Per quanto di pertinenza deve essere garantito, per ciascun partecipante all'Associazione, il rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite dal presente articolo.

Per quel che concerne il rispetto del limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile, si rimanda a quanto previsto al precedente articolo 6, con la precisazione che nel caso dell'investimento collettivo, il limite posto a 4 (quattro) volte il valore della Produzione Lorda Standard (PLS) totale di ingresso, è da riferirsi all'importo derivante dalla sommatoria delle produzioni standard di ingresso di tutte le aziende associate partecipanti al progetto.

L'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi previsti nell'ambito dei criteri di selezione di cui al successivo articolo 10 deve prendere in conto l'investimento collettivo nella sua complessità e per l'insieme dei soggetti che partecipano all'investimento. Nel caso di priorità di natura soggettiva si fa riferimento al solo soggetto capofila. Tali condizioni sono meglio specificate nel successivo articolo 10 del presente bando pubblico.

Per le valutazioni relative al miglioramento delle prestazioni dovrà essere redatto un business plan per ciascuno dei partecipanti all'investimento collettivo con il quale dovrà essere dimostrato, sia la ricaduta economica positiva dell'investimento collettivo che la partecipazione finanziaria allo stesso di ciascun destinatario del sostegno. Di tali ultimi aspetti dovrà riportata ampia e chiara descrizione nella relazione tecnica presentata a corredo della domanda di sostegno.

7.3 Demarcazione OCM

L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà.

Si riportano di seguito, per una loro immediata evidenza, le principali linee di demarcazione tra gli strumenti dello Sviluppo Rurale e gli altri strumenti di sostegno della politica agricola comune.

Quanto di seguito riportato con l'evidenza che resta di diretta e puntuale applicazione la previsione al capitolo 14 "Informazioni sulla complementarietà" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nella versione aggiornata a seguito delle modifiche apportate al documento di programmazione, consultabile sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" – sottosezione "Il programma – PSR 2014/2020".

7.3.1.A - OCM Vitivinicola

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 612/14 riguardante le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano escluse dal PSR le seguenti operazioni:

- regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie e o fitosanitarie;
- investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole per la trasformazione nonché in strutture e strumenti di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, per operazioni con un costo totale dell'investimento inferiore a Euro 300.000,00;

Il sostegno della presente Misura interverrà:

- per investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole per la trasformazione nonché in strutture e strumenti di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui

all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 per operazioni con un costo totale dell'investimento pari o superiore alla soglia di Euro 300.000,00;

- per tutte le altre tipologie di investimenti materiali per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle aziende viticole con esclusione di quanto previsto nel regime di di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti.

7.3.1.B - OCM Olio di oliva

La complementarità e coerenza tra gli interventi previsti nell'OCM olio di oliva e PSR è assicurata da quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) n. 611/14, il quale garantisce il no double funding (esclusione del doppio finanziamento). In particolare:

- le Organizzazioni di Produttori (OP), le Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e le Organizzazioni Interprofessionali (OI) riconosciute rispettivamente agli articoli 152, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e beneficiarie dei "Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola" finanziati a norma dell'articolo 29 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate e previste dall'articolo 29 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione, così come previsto dall'articolo 4 paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 611/2014.
- le misure da realizzare su iniziativa delle Organizzazioni Beneficarie nell'ambito dei "Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola" finanziati a norma dell'articolo 29 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come le attività di consulenza, formazione e informazione, dimostrazione e Assistenza Tecnica Specialistica, verranno finanziate nell'ambito dei Programmi di sostegno (OCM).
- sono finanziati inoltre, nell'ambito dei "Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola", gli investimenti sostenuti dalle Organizzazioni Beneficarie in attività fisse per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola per un investimento complessivo non superiore ad Euro 200.000,00.
- nell'ambito della presente Misura del PSR LAZIO 2014/2020 potranno essere finanziate tutte le tipologie di investimento non finanziate dai "Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola", così come gli investimenti aziendali individuali che non sono finanziati dai Programmi sopra richiamati.

7.3.1.C - OCM Ortofrutta

La presente Misura del PSR LAZIO 2014/2020 interviene esclusivamente:

- per le Imprese di produzione
 - per le imprese non aderenti alle Organizzazioni di Produttori, sono ammissibili tutte le tipologie di intervento;
 - per le imprese aderenti alle Organizzazioni di Produttori sono ammissibili le tipologie di intervento per cui si prevede un costo Totale dell'investimento superiore a Euro 60.000,00.

7.3.1. Apicoltura

La presente Misura interviene per realizzazione/ristrutturazione dei locali di lavorazione, confezionamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti da apicoltura; acquisto di macchinari e materiali non destinati all'attività di nomadista.

7.4 Autovalutazione dei progetti

Prima di procedere alla presentazione (“rilascio informatico”) della domanda di sostegno deve essere obbligatoriamente effettuata l'autovalutazione del progetto ovvero il richiedente deve attribuirsi i punteggi previsti dai criteri di selezione di cui al successivo articolo 10 in funzione del possesso o meno dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite per l'assegnazione delle priorità e dei relativi punteggi. Non è consentito in alcun modo, nelle fasi successive alla presentazione della domanda di sostegno, procedere all'assegnazione di punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione. Ne consegue pertanto, che il punteggio massimo assegnato ad un progetto a compimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità della domanda di sostegno, non possa essere superiore al punteggio risultante per la domanda di sostegno al momento della presentazione della stessa.

7.5 Impegni e obblighi

Per gli obblighi e gli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale sono di applicazione le disposizioni recate dall'articolo 36 dell'Allegato I “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” alla DGR n. 147/2016, richiamate nel successivo articolo 22 del presente bando pubblico.

Il beneficiario è comunque tenuto al rispetto dei seguenti obblighi ed impegni:

- mantenere, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale la qualifica di “agricoltore attivo”;
- mantenere, per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale, un fascicolo aziendale ed una partita IVA attiva;
- eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel presente provvedimento;
- effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute, pena il mancato riconoscimento e rimborso delle stesse, nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti;
- mantenere la disponibilità dell'azienda ove viene realizzato l'investimento per un periodo minimo di 7 (sette) anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno, pena la decadenza dall'aiuto, fatte salve le deroghe previste al precedente punto 7 del presente articolo del bando pubblico;
- rispettare, qualora il beneficiario abbia aderito alla misura con la formula dell'investimento collettivo, tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti per il soggetto capofila e, tra questi:
 - o la corretta gestione dei flussi finanziari;

- l'effettiva partecipazione finanziaria e ricaduta economica per tutti i soggetti che aderiscono all' "investimento collettivo", in linea con l'atto di impegno formalmente sottoscritto da ciascun partecipante all'operazione;
 - il rispetto per l'intero periodo vincolativo, ovvero per i 5 anni successivi alla data del pagamento finale, degli impegni e degli obblighi previsti nell'atto formalmente sottoscritto da ciascun partecipante all'operazione del programma relativo all'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato;
 - se l'operazione finanziata prevede lavori di importo complessivo superiore a 1.000.000,00 di euro, per la cui realizzazione sia concesso, un contributo pubblico che superi il 50% del costo totale dell'investimento ammesso al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) il beneficiario per l'individuazione delle ditte e l'affidamento dei lavori, è tenuto al rispetto delle procedure previste in materia di appalti pubblici.
- di adempiere, agli obblighi e degli impegni specifici ed aggiuntivi che ha assunto partecipando ad un progetto di "Filiera Organizzata", sottoscrivendo il relativo "Contratto di Filiera", nel caso in cui l'adesione ha comportato l'attribuzione e le priorità previste nell'ambito dei criteri di selezione;
 - effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento nel rispetto del cronoprogramma approvato.

Il beneficiario, inoltre, deve rispettare gli impegni ex-post come richiamato al successivo articolo 22 "Stabilità delle operazioni":

Ulteriori e specifici impegni ed obblighi, che il beneficiario è tenuto a rispettare pena l'applicazione del sistema sanzionatorio in caso di inadempienza, sono stabiliti nel provvedimento di concessione.

In caso di inadempienza o di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dal beneficiario con la concessione dell'aiuto, è di applicazione il sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti comporti la pronuncia della decadenza totale dell'aiuto con esclusione dall'aiuto, si procede alla revoca dell'intero contributo concesso ed il beneficiario è tenuto alla restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi. Nel caso di decadenze parziali si procede all'applicazione delle riduzioni dell'aiuto concesso nel rispetto delle disposizioni attuative della misura.

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di sostegno deve essere prodotta la seguente documentazione:

1. **Relazione Tecnica** che dovrà riportare almeno i contenuti previsti al punto 3 dell'articolo 7 del presente bando. Detta relazione dovrà prendere in conto e descrivere tutti gli elementi progettuali dell'investimento programmato e dovrà consentire la valutazione complessiva del progetto, ivi inclusa l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e la valutazione del miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, nonché le modalità utilizzate per la quantificazione delle varie voci di spesa (preventivi di spesa, preventivi e costi di riferimento, computi metrici, foglio di calcolo per le spese generali e relativi preventivi o certificazioni di spesa, ecc.) nel rispetto delle quali si è proceduto alle verifiche della congruità e

ragionevolezza della spesa. Inoltre, dovrà essere descritto e dettagliato, per quanto pertinente, il livello di progettazione e lo stato di avanzamento procedurale in ordine al requisito della “immediata cantierabilità”. Nel caso di un investimento collettivo dovrà essere predisposta un’unica relazione tecnica.

La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all’esercizio delle professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

2. **“Business Plan”** che l’applicativo informatico (BPOL) della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN rende disponibile a seguito dell’implementazione dei dati economici e finanziari dell’azienda. Nel caso di “Investimenti collettivi” dovrà essere allegato un business plan per ciascuna delle aziende agricole che partecipa al progetto collettivo;
3. Foglio di calcolo per il computo delle “spese generali” di cui alla Determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016;
4. Preventivi o altra documentazione per la dimostrazione della ragionevolezza dei costi;
5. **Atti progettuali** e computo metrico estimativo analitico, laddove previsto, dei lavori relativi agli investimenti programmati, che dovranno tener conto delle disposizioni di cui al precedente articolo 5, impartite in ordine alla ragionevolezza e congruità delle spese, con indicazione della suddivisione del costo previsto per categoria di spese;
6. **Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari per la realizzazione dell’operazione.**
La documentazione necessaria a dimostrare la cantierabilità dell’iniziativa progettuale - Permesso a Costruire, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato o altro manufatto agricolo interessato all’intervento. Dovrà essere indicata la data relativa al rilascio dell’ultimo provvedimento acquisito per l’“immediata cantierabilità”. L’integrazione documentale per la dimostrazione dell’immediata cantierabilità, nel solo caso di Permesso a costruire, può essere effettuata anche successivamente al termine fissato per la presentazione della domanda di sostegno e comunque entro i 120 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURL della determinazione dirigenziale di autorizzazione alla concessione del contributo. In ogni caso l’adozione del formale provvedimento di concessione del contributo è subordinato all’acquisizione di tutta la documentazione attestante la immediata cantierabilità.
Pertanto in allegato alla domanda di sostegno dovrà essere presentata:
 - il Permesso a costruire, ove previsto, o la richiesta di rilascio dello stesso con indicazione della data di presentazione in Comune;
 - la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. o S.C.I.A., o altro eventuale titolo abilitativo, o soggette alla disciplina della “edilizia libera” e copia della relativa documentazione abilitativa inoltrata alle strutture competenti;

7. Agibilità

Nel caso di interventi che prevedono esclusivamente investimenti per l'acquisto e la relativa messa in opera di impianti di produzione, macchine ed attrezzature, l'impresa dovrà presentare i relativi documenti attestanti la piena disponibilità ed agibilità dei locali destinati all'installazione di tali dotazioni;

8. Per le forme giuridiche societarie diverse dalle società di persone e per le cooperative, oltre alla documentazione sopra prevista, è necessario produrre:

a) deliberazione dell'organo competente con la quale si richiama:

- l'atto costitutivo e/o lo statuto;
- gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;

ed a seguire, nello specifico:

- si approva il progetto;
- si incarica il legale rappresentante ad avanzare la domanda di sostegno nonché ad adempiere a tutti gli atti necessari;
- si assumono gli impegni specificati nel modello unico di domanda e nel fascicolo regionale di misura/azione;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico, con indicazione della fonte di finanziamento;
- si dichiara di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per gli investimenti previsti nella iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso;
- si dichiara di essere proprietario o di aver titolo a disporre degli immobili ove si realizzerà l'investimento specificando, il titolo di possesso, la durata residua (almeno 7 anni dal momento della presentazione della domanda di aiuto);
- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di condurre l'attività oggetto dell'investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni;
- si dichiara di essere a conoscenza dell'impegno di non distogliere dalla prevista destinazione o di non alienare, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo, i beni oggetto di finanziamento. Di essere a conoscenza, inoltre, che il mancato rispetto del vincolo comporta la decadenza totale dai benefici e la restituzione delle somme percepite;

b) bilanci degli ultimi tre anni (almeno un anno per le società di recente costituzione), con attestazione del loro deposito presso la C.C.I.A.A., completi dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonché la relazione degli amministratori e del collegio sindacale. Dovrà essere presentata, inoltre, la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo compreso tra la chiusura del bilancio dell'esercizio immediatamente precedente e la data di presentazione della domanda o di data prossima alla stessa;

9. Documentazione comprovante l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione. Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione.

ALTRE DISPOSIZIONI

La Relazione Tecnica, il foglio di calcolo, gli elaborati progettuali e quelli per la dimostrazione dell'immediata cantierabilità di cui, rispettivamente ai precedenti punti 1, 3, 5 e 6 devono essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale relativamente alle tipologie di investimento programmate ed abilitati all'esercizio delle professioni ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda. Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve eventuali deroghe previste nel presente bando pubblico.

ARTICOLO 9

Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro il **30 gennaio 2020**.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i cinque giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del *potenziale* beneficiario, inviando una scansione tramite PEC all'indirizzo: agricoltura@regione.lazio.legalmail.it

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito "rilascio informatico") della domanda di *sostegno* deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, come richiamato al precedente articolo 8, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata al momento del **rilascio informatico** sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Durante la presentazione della domanda di sostegno e comunque prima del suo rilascio informatico, il richiedente o un soggetto dallo stesso delegato deve compilare il "Business Plan" (BPOL) - utilizzando l'applicativo della Rete Rurale Nazionale operante sulla piattaforma SIAN. Una volta compilato, il Business Plan On Line (BPOL) dovrà essere salvato in formato PDF ed allegato alla domanda di sostegno, sottoscritto dal soggetto richiedente. Nel caso dell'"investimento collettivo" dovranno essere predisposti ed allegati un numero di Business Plan On Line (BPOL) pari al numero dei partecipanti al progetto collettivo.

Le modalità di compilazione del **Business Plan On Line** (BPOL) sono riportate nell'apposito **Manuale Utente** raggiungibile dalla finestra iniziale dello stesso applicativo ISMEA.

Nel caso di investimento collettivo la domanda di sostegno e la documentazione presentata a corredo della stessa, deve essere presentata unicamente dal soggetto capofila in qualità di beneficiario dell'investimento.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno *il richiedente* assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, *gli obblighi* e *gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno*.

Non può essere presentata da parte di uno stesso soggetto richiedente una domanda di sostegno a valere sul presente bando pubblico se per la stessa Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione 4.1.1 risulta essere in corso una o più domande di sostegno a valere sulla medesima Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione. Ai fini della verifica del rispetto di tale condizione si rinvia a quanto già stabilito nel precedente punto 13 dell'articolo 7 del presente bando pubblico.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Come già specificato al paragrafo 7.4 "Autovalutazione dei progetti" del precedente articolo 7 del presente bando pubblico, non è consentita in alcun modo l'assegnazione di punteggi aggiuntivi nelle fasi successive a quella di presentazione

(“rilascio informatico”) della domanda di sostegno, rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione del progetto.

Ai fini della formulazione della graduatoria finale farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte della struttura competente, svolte le necessarie verifiche istruttorie.

Nel caso in cui siano accertati e verificati malfunzionamenti del sistema informativo SIAN per il rilascio informatico delle domande di sostegno potranno essere definite, da parte dell’Autorità di Gestione (AdG) del Programma, specifiche disposizioni per la definizione di “*liste perfezionamento*”.

In applicazione dell’articolo 4 del reg (UE) n. 809/2014 “Correzione e adeguamento di errori palesi”, come recepito dall’articolo 27 “Errori palesi” del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” allegato I alla DGR n. 147/16, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può correggere o adeguare, in qualsiasi momento, la propria domanda nel caso di errori palesi.

ARTICOLO 10

Criteri di selezione

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l’attribuzione dei punteggi, sui quali il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio ha espresso il proprio parere favorevole.

Le domande di sostegno che hanno attivato la presente Misura saranno inserite in graduatoria unica regionale, in ordine decrescente, sulla base delle priorità riconosciute e del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie sulle domande di sostegno con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:

PSR 2014/2020 del LAZIO - 4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni

CRITERI DI SELEZIONE						
TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER GRUPPO DI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
APPROCCIO COLLETTIVO	Progetti collettivi.	4.1.1. B	Adesione alla misura tramite un "investimento collettivo".	6	6	6
	OBIETTIVI TRASVERSALI DELLO SVILUPPO RURALE	Obiettivi trasversali dello sviluppo rurale: investimenti che introducono innovazioni di processo o di prodotto.	4.1.1. C	Innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti in macchinari/attrezzature/impianti brevettate nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando.	3	17
4.1.1. D			Investimenti che introducono innovazioni di prodotto/processo/organizzativa: investimenti con una diretta connessione con le innovazioni incluse nell'elenco (catalogo) regionale delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013 e della misura 16.2 PSR 2014/2020.	17		
Obiettivi trasversali dello sviluppo rurale: maggiore impatto positivo sull'ambiente e sul clima.		4.1.1. E	Investimenti che prevedono ricadute positive sul clima e sull'ambiente ed in particolare quelli relativi alle seguenti tipologie di intervento: a) investimenti che riducono l'impiego di prodotti di sintesi; b) investimenti che migliorano il trattamento e lo stoccaggio dei sottoprodotti e reflui, dei rifiuti e del letame; c) investimenti che migliorano l'efficienza nell'impiego di fertilizzanti; d) investimenti in acquisti di macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo; e) riduzione dei consumi energetici; f) realizzazione di impianti arborei o arbustivi; g) investimenti volti a realizzare forme estensive di allevamento	10	10	10
PRIORITA' SETTORIALI	Progetti relativi ai seguenti comparti produttivi **: zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo. Nell'ambito di ciascun comparto produttivo regionale, saranno attribuite priorità specifiche in coerenza con le indicazioni programmatiche riportate nell'analisi SWOT e nella strategia. Tali priorità, distinte per ciascun comparto, sono riepilogate nella tabella riportata in fondo al paragrafo.	4.1.1. F	Progetti che prevedono interventi nel settore zootecnico (bovino, bufalino, ovi-caprino).	13	13	20
		4.1.1. G	Progetti che prevedono interventi nel settore ortofrutticolo.	7		
		4.1.1. H	Progetti che prevedono interventi nel settore vitivinicolo.	10		
		4.1.1. I	Progetti che prevedono interventi nel settore olivicolo.	10		
		4.1.1. L	Progetti che, nell'ambito dei vari comparti produttivi, rispondono a priorità di intervento specifiche in coerenza con le indicazioni riportate dell'analisi SWOT.	7		
PRIORITA' AZIENDALI	Adesione ad Organizzazione di Produttori.	4.1.1. M	Aziende aderenti ad Organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute come definito dall'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall'autorità competente.	8	8	25
	Investimenti in aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta.	4.1.1. N	Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta.	6		
	Investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza del lavoro.	4.1.1. O	Aziende che aderiscono a sistemi di gestione certificata sulla sicurezza.	3		
	Giovani agricoltori.	4.1.1. P	Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni	8		
PRIORITA' TERRITORIALI	Aziende in area D di qualsiasi dimensione economica.	4.1.1. Q	Azienda ubicata in zone ricadenti in aree D secondo la classificazione del PSR 2014/2020 del Lazio	7	7	22
	Zonizzazione degli interventi con priorità alle zone montane.	4.1.1. R	Azienda ubicata in zona svantaggiata montana ai sensi della DIR. CEE 75/268	8		
	Aziende in area D di qualsiasi dimensione economica.	4.1.1. S	Dimensione economica aziendale. Aziende collocate in area D con dimensione economica compresa tra la V e la VII classe.	7		
	Aziende collocate nelle aree A, B e C, con una dimensione economica compresa tra la V e VII classe, e quindi con una produzione standard dell'azienda espressa in euro compresa tra 15.000,00€ e 50.000,00€.	4.1.1. T	Dimensione economica aziendale. Aziende collocate nelle aree A, B e C, con una dimensione economica compresa tra la V e VII classe.	7		
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE					100	100
APPROCCIO COLLETTIVO	Progetti integrati e per quelli che si inseriscono all'interno di filiere organizzate	4.1.1.A	Progetti inseriti in "Filiere organizzate" per l'integrazione lungo la filiera. Il criterio si applica esclusivamente nei casi in cui contestualmente al bando pubblico per la raccolta delle domande della presente misura sia attivo anche il bando pubblico relativo alla misura 16.10 "Filiere Organizzate"	25	25	25
PUNTEGGIO MASSIMO OTTENIBILE CON IL CRITERIO 4.1.1.A					125	125

PUNTEGGIO MINIMO. 20 PUNTI DA OTTENERE CON ALMENO 2 criteri.

Per il calcolo del punteggio minimo non può essere utilizzato il criterio 4.1.1.A relativo a "Progetti inseriti in filiere organizzate".

Le domande di sostegno devono raggiungere, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno, un **PUNTEGGIO MINIMO** di almeno **20 punti**, da ottenere sommando almeno n. **2 (due) criteri di selezione**, e per il suo raggiungimento non può essere utilizzato il punteggio del criterio 4.1.1.A "Progetti inseriti in Filiere Organizzate".

CASI DI EX AEQUO: In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età dell'agricoltore o del rappresentante legale della società agricola con preferenza ai soggetti più giovani.

RISERVA FINANZIARIA: E' stabilita una riserva finanziaria pari al 10% dello stanziamento complessivo destinato all'attuazione del presente bando pubblico per le operazioni ammissibili attivate nelle zone colpite dal sisma ed in particolare in quelle ricadenti nei 15 comuni delimitati dall'allegato alla L.229/2016 e successive mm e ii (comuni del cratere). Ai fini dell'attribuzione della priorità devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- la SAU aziendale, come risultante dal fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve essere collocata per la parte prevalente (51%) in uno o più dei 15 comuni colpiti dal sisma;
- dalle PLS aziendali relative a superfici ricadenti in uno o più dei 15 comuni colpiti dal sisma, come calcolate al momento della presentazione della domanda, si ricava un reddito prevalente (51%) rispetto alle PLS totali dell'azienda;
- la parte prevalente (51%), in termini di importo complessivo, degli investimenti ammissibili, viene realizzata in aree ricadenti in uno o più dei 15 comuni colpiti dal sisma. Nel caso di investimenti mobili (dotazioni, macchine, attrezzature) si prende a riferimento, per la loro localizzazione, l'unità immobiliare dove gli stessi sono allocati.

I 15 comuni ricadenti nel cratere del sisma sono:

- allegato al decreto legge n.189/2016: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa Micigliano, Posta;
- allegato al decreto legge n.205/2016: Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti, Rivodutri.

I requisiti soggettivi e le condizioni stabilite per il riconoscimento delle priorità e la relativa attribuzione del punteggio debbono essere possedute dal soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il punteggio è attribuito per attività e investimenti da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa finanziata, gli stessi dovranno essere descritti nel "Business Plan" (BPOL) e nella relazione tecnica. Per taluni requisiti e condizioni, laddove esplicitato, vi è l'obbligo di mantenerne il possesso anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e la formale concessione del contributo.

Si riportano di seguito, per ciascun criterio di selezione, le modalità e le condizioni per la valutazione delle priorità e l'attribuzione dei relativi punteggi:

- **Criterio 4.1.1.B – Adesione alla Misura tramite un "investimento collettivo".**
La priorità è attribuita nel caso in cui l'adesione alla Misura avvenga tramite la modalità dell'*"Investimento collettivo"*, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità stabilite all'articolo del bando pubblico.

- **Criterio 4.1.1.C** – *Innovazione di prodotto/processo/organizzativa: investimenti in macchinari/attrezzature/impianti brevettate nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando.*

La priorità è attribuita nel caso l'operazione preveda investimenti per l'acquisto o la messa in opera di macchinari e attrezzature innovativi, di impianti e altri sistemi innovativi per l'ammodernamento aziendale, nonché per investimenti che migliorano l'organizzazione aziendale. La priorità è attribuita nel caso in cui l'investimento innovativo sia stato brevettato nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda e che, inoltre, rappresenti almeno il 20% del costo complessivo dell'operazione ammissibile.

- **Criterio 4.1.1.D** - *Investimenti che introducono innovazioni di prodotto/processo/organizzativa: investimenti con una diretta connessione con le innovazioni incluse nell'elenco (catalogo) regionale delle innovazioni elaborato sulla base delle Mis. 124 del PSR 2007/2013 e della misura 16.2 PSR 2014/2020.*

La priorità è attribuita alle operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti, nell'ambito di quelli ritenuti ammissibili al finanziamento e pertanto con esclusione delle attività riconducibili a spese di gestione e funzionamento dell'azienda, che hanno una diretta connessione con le innovazioni incluse nel "**catalogo delle innovazioni regionale**". Con la Determinazione Dirigenziale n. G17574 del 24/12/2018 disponibile sul sito www.lazioeuropa.it nell'apposita sezione sono state individuate e definite, nell'ambito del "catalogo delle innovazioni regionali" le tipologie di investimento che possono essere utilizzate per l'ottenimento della priorità e l'attribuzione del relativo punteggio. Detti investimenti devono rappresentare almeno il **20% del costo complessivo dell'operazione ammissibile**, devono essere descritti nella relazione tecnica e ricompresi nel piano degli investimenti del BPOL e, nell'ambito dello stesso, ne dovranno essere valutati gli effetti sulla gestione aziendale. Il "catalogo delle innovazioni regionale" può essere implementato anche con innovazioni derivanti dalle attività svolte nell'ambito delle specifiche misure di altri PSR regionali, fermo restando che dette innovazioni, con l'indicazione del tipo di investimento ritenuto funzionale ai fini dell'attribuzione della priorità, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame della Regione Lazio, rese pubbliche e, previa istruttoria da parte delle strutture regionali competenti, considerate valide ed approvate.

- **Criterio 4.1.1.E** – *Investimenti che prevedono ricadute positive sul clima e sull'ambiente.*

La priorità è attribuita nel caso in cui nel Piano di Sviluppo Aziendale siano previsti investimenti, nell'ambito di quelli ritenuti ammissibili al finanziamento e con esclusione pertanto di attività riconducibili a spese di gestione e funzionamento dell'impresa, che si ispirano ai criteri di sostenibilità ambientale e che comportino una ricaduta positiva sull'ambiente e, nello specifico, laddove sono previsti investimenti relativi alle seguenti tipologie di investimento:

- a) investimenti che riducono l'impiego di prodotti di sintesi;
- b) investimenti che migliorano il trattamento e lo stoccaggio dei sottoprodotti e reflui, dei rifiuti e del letame;
- c) investimenti che migliorano l'efficienza nell'impiego di fertilizzanti;
- d) investimenti in acquisto di macchinari volti alla riduzione dell'erosione del suolo;
- e) riduzione dei consumi energetici;
- f) realizzazione di impianti arborei o arbustivi;
- g) investimenti volti a realizzare forme estensive di allevamento.

Detti investimenti devono **rappresentare almeno il 40% degli investimenti**, in termini di importo complessivo del costo totale dell'investimento ammissibile. Gli stessi devono essere chiaramente

descritti e riportati nel "piano degli investimenti " del BPOL e, nell'ambito dello stesso, ne dovranno essere descritti e valutati gli effetti sulla gestione aziendale evidenziandone le ricadute positive sul clima e l'ambiente.

- **Criterio 4.1.1.F** - *Progetti che prevedono interventi nel settore zootecnico (bovino, bufalino, ovi-caprino).*

La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore zootecnico ed in particolare in quello **bovino, ovi-caprino e bufalino**. L'attribuzione del comparto produttivo di riferimento viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica dell'investimento ammissibile sul totale degli investimenti ammissibili dell'operazione o nel caso in cui il comparto zootecnico sia prevalente nell'ambito dell'ordinamento tecnico-produttivo aziendale.

- **Criterio 4.1.1.G** - *Progetti che prevedono interventi nel settore ortofrutticolo.*

La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore **ortofrutticolo**. L'attribuzione del comparto produttivo di riferimento viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica dell'investimento ammissibile sul totale degli investimenti ammissibili dell'operazione o nel caso in cui il comparto ortofrutticolo sia prevalente nell'ambito dell'ordinamento tecnico-produttivo aziendale.

- **Criterio 4.1.1.H** - *Progetti che prevedono interventi nel settore vitivinicolo.*

La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore **vitivinicolo**. L'attribuzione del comparto viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica dell'investimento sul totale degli investimenti o nel caso in cui il comparto vitivinicolo sia prevalente nell'ambito dell'ordinamento tecnico-produttivo aziendale.

- **Criterio 4.1.1.I** - *Progetti che prevedono interventi nel settore olivicolo.*

La priorità è attribuita per le operazioni che prevedono interventi nel settore **olivicolo**. L'attribuzione del comparto produttivo di riferimento viene effettuata in applicazione del criterio della prevalenza economica dell'investimento ammissibile sul totale degli investimenti ammissibili dell'operazione o nel caso in cui il comparto olivicolo sia prevalente nell'ambito dell'ordinamento tecnico-produttivo aziendale.

- **Criterio 4.1.1.L** - *Progetti che, nell'ambito dei vari comparti produttivi, rispondono a priorità di intervento specifiche in coerenza con le indicazioni riportate nell'analisi SWOT.*

La priorità viene attribuita nel caso in cui l'operazione, relativamente al settore produttivo di riferimento, persegue uno o più delle priorità specifiche di comparto riportate nella seguente tabella:

PRIORITÀ DI INTERVENTO PER I COMPARTI PRODUTTIVI:

COMPARTI PRODUTTIVI	PRIORITA' DI INTERVENTO
ORTOFRUTTA	Sostenere strategie di collaborazione: essere parte di OP o altra forma associativa
	Migliorare l'integrazione tra fase di produzione e trasformazione aziendale e commercializzazione
	Sostenere le produzioni riconosciute di qualità
VITIVINICOLO	Sviluppo della fase di trasformazione e commercializzazione aziendale
	Sostenere attività volte al recupero di vitigni autoctoni
LATTIERO/CASEARIO	Adeguamento tecnologico e degli standard produttivi delle strutture aziendali
	Mantenimento dell'attività zootecnica nelle zone marginali
	Ammodernamento e sviluppo delle strutture e degli impianti di trasformazione e commercializzazione aziendale
	Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere animale e la tracciabilità
CARNE	Strutture aziendali finalizzate alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute in azienda
	Ristrutturazione e sviluppo delle aziende situate nelle aree marginali e montane
	Sostegno all'allevamento di razze autoctone
	Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere animale e la tracciabilità
OLIVICOLA	Creazione di strutture comuni per la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali
	Sostegno all'olivicoltura nelle aree marginali e interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti produttivi
OVI-CAPRINO	Migliorare l'integrazione tra fase di produzione e trasformazione aziendale e commercializzazione
	Concentrazione dell'offerta e creazione di strutture comuni
	Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere animale e la tracciabilità
	Strutture aziendali finalizzate all'ottenimento e alla commercializzazione di prodotti di qualità riconosciuta
CEREALICOLO	Favorire processi di aggregazione finalizzati alla valorizzazione delle filiere locali.
FLOROVIVAISTICO	Strutture ed impianti per la lavorazione e il condizionamento dei prodotti aziendali ad alto contenuto tecnologico
	Ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi sul suolo

Il punteggio attribuito in riferimento al presente criterio di selezione è cumulabile con quello relativo alle "priorità settoriali" di cui ai precedenti criteri 4.1.1.F, 4.1.1.G, 4.1.1.H e 4.1.1.I

- **Criterio 4.1.1.M Aziende aderenti ad Organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute come definito dall'art. 152 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e riconosciuta dall'autorità competente.**
La priorità è attribuita ai soggetti che con la propria azienda risultano associate, al momento della presentazione della domanda, ad una OP o loro Associazioni. Per il riconoscimento della priorità e l'assegnazione del relativo punteggio deve essere dimostrato che almeno il 30% della SAU aziendale

calcolata in termini di PLS rispetto alle PLS totali deve essere coltivata, al momento della presentazione della domanda, con una coltura che rientra nell'ambito d'azione della OP della quale l'azienda risulta assoggettata. L'assoggettamento alla OP deve essere mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata.

- **Criterio 4.1.1.N** - *Aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta.*
La priorità è attribuita a quelle aziende che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, risultano assoggettate ad un Sistema di Qualità riconosciuta. Per i Sistemi di Qualità riconosciuti si rinvia agli elenchi riportati nella scheda della Misura 3 del PSR 2014/2020 del Lazio (art. 16(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013). La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito secondo il criterio della prevalenza, ovvero se l'azienda agricola è assoggettata ad un Sistema di Qualità riconosciuto e nel caso in cui almeno il 51% della SAU, calcolata rispetto alla SAU totale, risulta inserita nell'ambito del sistema dei controlli di detto sistema di qualità. Il requisito va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata.
- **Criterio 4.1.1.O** *Aziende che aderiscono a sistemi di gestione certificati sulla sicurezza.*
La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda, aderiscono e sono iscritte a sistemi volontari di certificazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai fini della dimostrazione del requisito dovrà essere prodotta da parte del soggetto certificatore, che dovrà essere riconosciuto ed accreditato allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, apposita attestazione di assoggettamento dell'azienda al sistema di sicurezza sul lavoro. I sistemi di certificazioni ritenuti validi sono i seguenti: Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), Standard BS OHSAS 18001:07 o altri sistemi analoghi riconosciuti dalla normativa di settore. La priorità ed il relativo punteggio può essere attribuita anche nel caso in cui l'azienda agricola risulti inserita nell'elenco della "Rete del Lavoro Agricolo di Qualità" presso l'INPS. Nel caso in cui l'azienda abbia, al momento della presentazione della domanda di sostegno, inoltrato istanza di adesione il punteggio può essere riconosciuto nel solo caso in cui l'ammissione all'elenco venga perfezionata prima della conclusione dell'istruttoria di ammissibilità.
- **Criterio 4.1.1.P** *Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni.*
La priorità è attribuita ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, risultano "giovani agricoltori" ovvero con un'età anagrafica compresa tra 18 e 40 anni (41 anni non compiuti).
- **Criterio 4.1.1.Q** *Azienda ubicata in zone ricadenti in aree D secondo la classificazione del PSR 2014/2020 del Lazio.*
Per l'individuazione delle Aree D si fa riferimento alla zonizzazione del PSR Lazio 2014/2020. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del criterio della prevalenza (51%) della SAU aziendale o nel caso in cui la parte prevalente (51%), in termini di importo complessivo degli investimenti ammissibili, viene realizzata in aree ricadenti in zone D. Nel caso di investimenti mobili (dotazioni, macchine, attrezzature) si prende a riferimento, per la loro localizzazione, l'unità immobiliare dove gli stessi sono allocati.
- **Criterio 4.1.1.R** *Azienda ubicata in zona svantaggiata montana ai sensi della DIR. CEE 75/268.*
Per "zone svantaggiate montane" si intendono quelle classificate nell'ambito dello sviluppo rurale ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3. L'attribuzione della priorità è effettuata nel rispetto del criterio della prevalenza (51%) della SAU aziendale o nel caso in cui la parte prevalente

(51%), in termini di importo complessivo degli investimenti ammissibili, viene realizzata in aree ricadenti in zone montane. Nel caso di investimenti mobili (dotazioni, macchine, attrezzature) si prende a riferimento, ai fini della loro localizzazione, l'unità immobiliare dove gli stessi sono allocati.

- **Criterio 4.1.1.S Dimensione economica aziendale. Aziende collocate in area D con dimensione economica compresa tra la V e la VII classe.**

Per le aree D si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. La priorità è riconosciuta nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- la prevalenza (51%) della SAU aziendale o la parte prevalente (51%), in termini di importo complessivo degli investimenti ammissibili, viene realizzata in zona D. Nel caso di investimenti mobili (dotazioni, macchine, attrezzature) si prende a riferimento, ai fini della loro localizzazione, l'unità immobiliare dove gli stessi sono allocati;
- nel caso in cui l'impresa agricola abbia una dimensione economica, calcolata sulla base della PLS al momento della presentazione della domanda, con un reddito compreso tra 25.000 a meno di 100.000 (compresa tra la V e la VII classe).

- **Criterio 4.1.1.T. Dimensione economica aziendale. Aziende collocate nelle aree A, B e C, con una dimensione economica compresa tra la V e VII classe.**

Per le aree A, B e C si fa riferimento alla zonizzazione specifica del PSR 2014/2020. La priorità è riconosciuta nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- la prevalenza (51%) della SAU aziendale o la parte prevalente (51%), in termini di importo complessivo degli investimenti ammissibili, viene realizzata in zona A, B o C. Nel caso di investimenti mobili (dotazioni, macchine, attrezzature) si prende a riferimento, ai fini della loro localizzazione, l'unità immobiliare dove gli stessi sono allocati;
- nel caso in cui l'impresa agricola abbia una dimensione economica, calcolata sulla base della PLS al momento della presentazione della domanda, con un reddito compreso tra 25.000 a meno di 100.000 (compresa tra la V e la VII classe).

- **Criterio 4.1.1.A Progetti inseriti in "Filiera organizzate" per l'integrazione lungo la filiera. Il criterio si applica esclusivamente nei casi in cui contestualmente al bando pubblico per la raccolta delle domande della presente misura sia attivo anche il bando pubblico relativo alla misura 16.10 "Filiera Organizzata".**

La priorità è attribuita ai soggetti che hanno aderito, in qualità di partecipante diretto, ad una "Filiera Organizzata", presentata nell'ambito del bando pubblico della Misura 16.10 approvato con DD n. G12017/2019 ed attivato in modo contestuale e sincronizzato con il bando pubblico della presente Misura, istruita positivamente ed ammessa al finanziamento. Ne consegue che il riconoscimento della priorità e l'attribuzione del punteggio potrà essere effettuata solo nel caso in cui l'adesione alla "Filiera Organizzata" sia avvenuta in data antecedente alla scadenza dei termini fissati dal bando pubblico della Misura 16.10 per la presentazione (rilascio informatico) delle relative domande di sostegno e dopo che sulle stesse siano state completate le valutazioni istruttorie di ammissibilità.

Non sono riconosciute priorità e punteggi alle domande di sostegno presentate ai sensi del presente bando pubblico inserite in "Progetti di "Filiera" relativi a bandi pubblici diversi da quelli di cui alla richiamata DD n. G12017/2019.

Per i soggetti che aderiscono alla Misura tramite la modalità procedurale dell' *“investimento collettivo”* per i criteri 4.1.1.C, 4.1.1.D, 4.1.1.E, 4.1.1.F, 4.1.1.G, 4.1.1.H, 4.1.1.I e 4.1.1.L si fa riferimento all'investimento collettivo considerato nella sua complessità. Per i criteri 4.1.1.M, 4.1.1.N, 4.1.1.O relativi alle *“Priorità aziendali”* il requisito, ai fini dell'attribuzione del punteggio, deve essere posseduto da almeno dal *“Soggetto capofila”*. Per il criterio 4.1.1.P va presa in conto l'età dell'imprenditore agricolo relativo al *“Soggetto capofila”*. Per i criteri 4.1.1.Q, 4.1.1.R, 4.1.1.S e 4.1.1.T relativi alle *“Priorità territoriali”* per l'attribuzione dei punteggi deve prendersi in conto l'intera superficie delle aziende che partecipano all'investimento collettivo. Infine, per il criterio 4.1.1.A la priorità può essere attribuita nel caso in cui tutte le aziende che partecipano all'investimento collettivo aderiscono al contratto di filiera attivato nell'ambito della Misura 16.10 *“Filiera Organizzata”*.

ARTICOLO 11

Dotazione finanziaria e modalità di formazione della graduatoria

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando, sono stanziati complessivamente Euro **30.000.000,00 (Euro Trenta milioni)**.

L'Amministrazione, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della sottomisura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

11.1 Modalità di formazione della graduatoria

Le domande di sostegno presentate *“rilasciate informaticamente”* ai sensi del presente bando pubblico, qualora gli importi del contributo pubblico complessivamente richiesti siano superiori per almeno il 30% rispetto alla dotazione finanziaria del bando, concorreranno a formare, su base regionale, una *“graduatoria provvisoria”*, nella quale in ordine decrescente saranno riportate le domande di sostegno sulla base del punteggio attribuito in fase di autovalutazione. Per la predisposizione della *“graduatoria provvisoria”* si terrà conto della riserva finanziaria prevista per le domande ricadenti nelle zone colpite dal sisma. Come già specificato in precedenti articoli del presente bando pubblico non è consentito in alcun caso, nelle fasi successive alla presentazione *“rilascio informatico”* della domanda di sostegno, l'attribuzione di priorità e punteggi aggiuntivi rispetto a quelli che il soggetto richiedente si è attribuito in fase di autovalutazione.

Le valutazioni istruttorie di ammissibilità da parte delle competenti strutture regionali saranno avviate ed effettuate, in una prima fase, esclusivamente sul set di domande di sostegno incluse in una posizione utile della graduatoria provvisoria, ovvero ricomprese nella fascia di importo pari alla dotazione finanziaria del bando maggiorata di almeno il 30%. In altri termini in questa fase iniziale saranno esaminate ed istruite esclusivamente le domande collocate nella graduatoria provvisoria, fino alla concorrenza dell'importo di almeno 39 milioni di euro ovvero i 30 milioni della dotazione del bando maggiorato del 30%.

Nel corso di svolgimento delle istruttorie di ammissibilità sarà monitorato l'avanzamento procedurale delle stesse e saranno verificate, in particolare, le domande che risulteranno non ammissibili e quelle per

le quali viene determinata, al ribasso, una rimodulazione del punteggio attribuito. Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche istruttorie e sulla base del monitoraggio continuo, risulti che domande inizialmente collocate in una posizione “non utile” della graduatoria provvisoria siano, di contro, in possesso di un punteggio che, a seguito della revisione della stessa graduatoria, consenta una ricollocazione in una posizione utile, le istruttorie di ammissibilità saranno avviate anche riguardo alle stesse.

A conclusione delle valutazioni istruttorie di ammissibilità svolte sul set di domande di sostegno individuato sulla base dei criteri e delle modalità procedurali definite nei precedenti capoversi si procederà, per le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili al finanziamento, a predisporre la “*graduatoria unica regionale*”, nella quale le stesse saranno riportate in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie.

Come stabilito e richiamato nel precedente articolo 10 è prevista una riserva finanziaria, pari al 10% dello stanziamento complessivo destinato all'attuazione del presente bando pubblico, per le operazioni (progetti) ammissibili attivati nelle zone colpite dal sisma ed in particolare in quelle ricadenti nei 15 comuni delimitati dall'allegato alla L.229/2016 e successive mm e ii “Comuni del cratere”. Ciò comporta che, completate le istruttorie sulle domande di sostegno e definita la graduatoria regionale di ammissibilità, dovrà essere verificato che l'importo complessivo della *spesa (contributo) pubblica* destinato ai progetti ricadenti nelle suddette zone colpite dal sisma e collocate nelle posizioni utili della graduatoria per il finanziamento, ammonti ad almeno il 10% dello stanziamento complessivamente assegnato al bando. Se detta soglia non è raggiunta si dovrà scorrere nella graduatoria sino a quando i progetti ricadenti nelle suddette zone non raggiungano la quota del 10% e, nel contempo, dovranno essere retrocesse e pertanto escluse dal finanziamento le domande ricadenti in aree diverse collocate nelle ultime posizioni.

L'attribuzione delle priorità e dei punteggi sarà effettuata sulla base delle disposizioni recate dal precedente articolo 10 “Criteri di selezione”.

Di contro, qualora gli stanziamenti disponibili per l'attuazione del bando pubblico garantiscano il finanziamento di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, si procede all'autorizzazione al finanziamento senza che sia necessario il ricorso alla formulazione della graduatoria, fermo restando che ogni domanda deve essere comunque valutata in base alle priorità previste per l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione.

La “*graduatoria unica regionale*” predisposta in attuazione del presente bando pubblico, è approvata con atto dirigenziale, il quale dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “ammissibili e finanziate”, ovvero quelle collocate in posizione utile nella graduatoria finale fino alla copertura degli stanziamenti disponibili. Lo stesso atto dirigenziale, approva anche gli elenchi delle domande di sostegno “*ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi*”. Le domande di sostegno per le quali non sono state svolte le valutazioni istruttorie di ammissibilità in quanto non ricomprese in una posizione utile della “graduatoria provvisoria” sono inserite in apposito elenco. Le domande “*non ammissibili*”, saranno approvate con determinazione dirigenziale nella quale dovrà essere riportata, per ciascuna istanza, la motivazione di non ammissibilità, con indicazione dei requisiti e delle condizioni delle quali è stato accertato il mancato possesso o soddisfacimento.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria finale di ammissibilità, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell'ambito dei criteri di selezione,

tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda di sostegno e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronuncia della decadenza *totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso* con la conseguente restituzione *delle somme indebitamente percepite* maggiorate degli interessi legali.

ARTICOLO 12

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte ai controlli amministrativi ed in loco secondo le modalità e le percentuali previste agli artt. 48 - 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, ivi compresi i controlli previsti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Entro i 15 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca predispone l'elenco regionale delle domande presentate (rilascio informatico) con indicazione dell'Area della Direzione Regionale competente per l'istruttoria amministrativa.

L'elenco, in applicazione delle procedure concertate con l'Organismo Pagatore, è successivamente integrato, se del caso, con le domande di sostegno con successivo rilascio informatico a seguito della definizione delle "liste di perfezionamento".

Entro i 30 giorni successivi al termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno l'Area competente della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca predispone, qualora ne ricorrano le condizioni e nel rispetto dei criteri e delle modalità operative stabilite nel precedente articolo del presente bando pubblico, la "*graduatoria provvisoria*". Per l'individuazione del punteggio attribuito in autovalutazione si tiene conto dei dati e delle informazioni presenti negli applicativi gestionali del SIAN implementati, in fase di presentazione della domanda dal soggetto richiedente, a seguito dell'autovalutazione del progetto.

Per le domande di sostegno per le quali è avviata la valutazione istruttoria di ammissibilità è individuato, ai sensi delle L. 241/90 e successive mm. e ii., un **responsabile del procedimento**, il cui nominativo sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata (PEC).

In caso di documentazione risultata incompleta l'ufficio istruttore, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiede all'interessato le integrazioni e, se del caso, procede d'ufficio alla relativa rettifica. Le comunicazioni relative ad integrazioni documentali sempre tramite PEC dovranno specificare il termine concesso per l'inoltro dei documenti richiesti.

Al fine di consentire ai soggetti eventualmente cointeressati, in ragione di interessi soggettivi o diffusi, di partecipare al procedimento amministrativo di valutazione delle singole domande di sostegno, nel rispetto delle norme e prescrizioni inerenti la tutela della privacy vengono adottate adeguate forme di pubblicità riguardanti le domande presentate con riguardo ai soggetti richiedenti, al merito ed alla localizzazione degli interventi.

I riscontri e gli accertamenti svolti in fase istruttoria prevedono, tra l'altro, una verifica formale della domanda e della documentazione presentata a corredo della stessa finalizzata ad una valutazione tecnica volta a verificare la conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, *per* stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione. In particolare *il controllo amministrativo* in questa fase riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle voci di spesa;
- dei requisiti soggettivi e oggettivi e del rispetto delle condizioni di ammissibilità;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti dalla legislazione vigente unionale o nazionale o dal programma compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Misura.

Nel caso in cui uno stesso soggetto partecipa contestualmente a bandi pubblici relativi a più "tipologie di operazione" della stessa sottomisura e l'esito delle istruttorie amministrative si conclude con l'ammissibilità di una o più delle domande di sostegno presentate e, nel contempo, con l'esclusione dal finanziamento di altre, lo stesso soggetto può, dopo aver ricevuto specifica comunicazione da parte della struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa:

- provvedere alla realizzazione di tutti gli investimenti programmati, sia di quelli ammessi e finanziati che di quelli ritenuti non ammissibili al finanziamento, senza in tal caso procedere ad alcuna revisione documentale. Rimane fermo l'obbligo di realizzare l'intero investimento inizialmente programmato;

oppure, in alternativa:

- rivedere il progetto alla luce degli investimenti non finanziati procedendo alla riformulazione del piano di sviluppo aziendale, della relazione tecnica e della eventuale altra documentazione tecnica allegata. Il progetto revisionato sarà riesaminato dalle strutture istruttorie competenti.

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'operazione.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento ai prezzi regionali ed alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno **ritenute non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;

- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite dal presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi ed alle finalità previste nella presente Misura;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel presente bando pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10bis della L 241/90 e s.m.i. l'Area Decentrata dell'Agricoltura (ADA) competente per territorio, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima della formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nell'ambito del sistema dei controlli e della vigilanza sulla attuazione della presente Misura è attivato, a livello centrale, un sistema di supervisione.

Completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà, comunque entro i sei mesi successivi dall'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione e lo stato di immediata cantierabilità, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione e, se del caso, del mancato accoglimento delle osservazioni/controdeduzioni.

La competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse, di quelli inclusi nella graduatoria provvisoria per le quali non sono state perfezionate le valutazioni istruttorie di ammissibilità e dei progetti non ammissibili.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con determinazione dirigenziale del direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca e sarà pubblicata sul sito internet regionale www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inseriti nella graduatorie di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento a favore della ditta beneficiaria sono subordinati all'acquisizione, entro i termini stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari per l'immediata cantierabilità del progetto e l'avvio dei lavori. Nel caso in cui il soggetto richiedente entro il termine dei 120 giorni concessi per il soddisfacimento del requisito della immediata cantierabilità, che decorrono dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale con la quale è stato autorizzato il finanziamento della domanda, non ha provveduto alla produzione della documentazione necessaria per la dimostrazione del possesso del suddetto requisito, si procederà alla determinazione di "non ammissibilità" della stessa.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la determinazione dirigenziale per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

ARTICOLO 13

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria regionale di ammissibilità le competenti strutture regionali (ADA), per ognuna delle domande di sostegno finanziate, una volta acquisita la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, adottano appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare, *almeno*:

- i riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- i riferimenti dei vari atti procedimentali;
- i dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili distinti per "tipologia di intervento" nel rispetto della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- le modalità di erogazione del contributo, con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione *dei* pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- le prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio, ivi incluso l'eventuale obbligo, anche per le fasi successive all'ammissibilità della domanda di sostegno, al mantenimento o al rispetto di taluni requisiti di ingresso o condizioni di ammissibilità, con indicazione delle sanzioni connesse al mancato rispetto dell'adempimento;
- gli eventuali obblighi ed impegni aggiuntivi derivanti dalla partecipazione ad una "filiera organizzata" attivata nell'ambito della sottomisura 16.10;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità, nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;

- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC, dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso all'ADA competente tramite PEC non oltre il **quindicesimo (15°) giorno** dalla notifica.

ARTICOLO 14

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviati non oltre i **trenta (30) giorni** successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune che dovrà essere trasmessa tramite PEC all'ufficio istruttore.

Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe è così determinato:

- **12 mesi** per operazioni che prevedono esclusivamente l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- **18 mesi** per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Per l'individuazione della data iniziale dalla quale decorre il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario.

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.

Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori. Dalla data di inoltro della stessa decorrono due mesi di tempo per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale completa di tutta la rendicontazione.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Per le operazioni che prevedono esclusivamente l'effettuazione di acquisti la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

14.1 Disciplina delle Proroghe

Le proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse **per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali** indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio istruttore competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **sessanta (60) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare i lavori per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe ***per un periodo non superiore a trecentosessantacinque (365) giorni.***

ARTICOLO 15

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" alla DGR n. 147/2016.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'Ufficio istruttore competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "Incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

ARTICOLO 16

Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle “varianti in corso d’opera” e gli “adeguamenti tecnici” si applicano le disposizioni recate dall’articolo 32 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016.

Per “*categorie di spesa*” si intendono le “*tipologie di intervento*”, nel rispetto della classificazione utilizzata per la compilazione delle domande di sostegno e per l’articolazione delle voci di spesa del piano finanziario riportato nel provvedimento di concessione del contributo.

Le varianti in corso d’opera debbono essere richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo Piano aziendale degli investimenti, ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L’ADA competente riceve dal beneficiario, o suo delegato, la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo Piano aziendale degli investimenti proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento. La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all’operazione, tenuto conto del nuovo Piano aziendale degli investimenti, non subisca una rimodulazione tale da determinare l’esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità regionale delle domande ammesse a finanziamento.

L’Ufficio Regionale competente, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, provvedendo a caricare sul sistema informativo SIAN i nuovi dati, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

L’istruttoria della stessa dovrà compiersi entro un termine massimo di **sessanta (60) giorni** a decorrere dalla notifica via PEC della richiesta.

Sono considerati adeguamenti tecnici il cambio fornitore e il cambio marca dei macchinari e attrezzature.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario, quali varianti in corso d’opera o adeguamenti tecnici, che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l’utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorata degli interessi legali.

ARTICOLO 17

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l’effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall’Autorità di Gestione e dall’Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo articolo 24.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- anticipi;
- erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);
- saldi finali.

17.1 Anticipi

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii..

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato;

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte della Regione.

17.2 Erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (Acconti)

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

Per la presente Tipologia di Operazione sono previste erogazioni parziali previa presentazione di una domanda di pagamento corredata della documentazione di cui al successivo paragrafo "**Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute**".

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento di acconti va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori.

17.3 Saldi

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 12 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016.

I beneficiari degli aiuti, a conclusione degli acquisti o dei lavori finanziati da realizzarsi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del contributo, debbono presentare, alla competente Struttura, la **domanda di pagamento del saldo finale**.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori, o ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della documentazione tecnica, deve essere presentata da parte del beneficiario, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazioni di lavori, entro i **sessanta (60) giorni** continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori. Nel caso di acquisti la domanda di pagamento finale deve essere presentata entro i 12 mesi successivi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

La presentazione oltre i sessanta (60) giorni di cui sopra, comporta l'applicazione delle sanzioni definite dal sistema di riduzioni esclusioni

L'ADA competente, provvede, entro il termine massimo di **sessanta (60) giorni**, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

I funzionari incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi **quindici (15) giorni**. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo all'ADA competente tramite PEC, debitamente firmato entro i successivi **quindici (15) giorni**.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

17.4 Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario, deve presentare la seguente documentazione:

- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e della sostenibilità globale dell'azienda, ivi incluso, laddove pertinente, gli elaborati grafici finali ed i relativi computi metrici consuntivi nonché la revisione del piano di sviluppo aziendale. La Relazione Tecnica deve essere sottoscritta da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale, abilitati all'esercizio delle professione ed iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati. Dovrà essere presentato uno specifico “*Riepilogo dei giustificativi di spesa*” ed un “*Quadro economico di riepilogo*” utilizzando gli schemi predisposti dall'Autorità di Gestione;
- dichiarazione liberatoria del venditore se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- certificato di regolare esecuzione (ove previsto);
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori (ove previsto);
- certificati di conformità per i macchinari acquistati (ove previsto);
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria.

17.5 Modalità di pagamento

Per quanto riguarda le modalità di pagamento *ritenute ammissibili* si rimanda al capitolo 7 “Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento” del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio” allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. *Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.*

17.6 Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

Il periodo di cui ai precedenti capoversi è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

17.7 Parziale realizzazione dei lavori

Le verifiche di accertamento finale svolte in sede di controllo amministrativo e/o in loco, successive alla presentazione della domanda di pagamento *del saldo* finale, dovranno verificare, in caso di **parziale realizzazione** dell'iniziativa progettuale approvata, la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate

nonché degli acquisti e delle forniture effettuate. In ogni caso non sono riconosciute parziali realizzazioni per un importo complessivo delle spese rendicontate inferiore al 55% del costo totale dell'investimento ammesso a finanziamento. La percentuale del 55% va calcolata sull'importo complessivo dell'operazione ammessa a finanziamento ed il superamento di detta soglia, per la verifica della funzionalità complessiva dell'operazione parzialmente realizzata ed il relativo riconoscimento delle spese sostenute, si ha quando sono stati effettivamente realizzati (realizzazione fisica) "interventi/sottointerventi" che nel loro complesso superano, in termini economici, il 55% del piano finanziario concesso, senza che si tenga conto delle spese effettivamente sostenute per la loro realizzazione. Al di sotto di tale soglia si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso.

Nel caso di parziale realizzazione che comporta una modifica sostanziale degli investimenti programmati il beneficiario è tenuto a presentare, in fase di rendicontazione finale delle opere e degli acquisti anche il nuovo Piano aziendale degli investimenti adeguato a quelli effettivamente realizzati. La revisione del Piano aziendale può essere richiesta anche dagli incaricati per il controllo relativo all'accertamento finale.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale o che i lavori non realizzati abbiano comportato una diminuzione del punteggio attribuito in fase istruttoria amministrativa, tale da collocare il progetto fra le domande non finanziate, o che comporti il venir meno del rispetto della condizione di ammissibilità relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda e della sostenibilità globale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di anticipo o acconto.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Nel caso di parziali realizzazioni relative ad un investimento aziendale realizzato con più "tipologie di operazione" ed attivato con più domande di sostegno afferenti alla stessa sottomisura, per la verifica del lotto funzionale si fa riferimento alla funzionalità complessiva dell'investimento realizzato. Ne consegue che per la verifica del rispetto della percentuale minima di realizzazione, di cui al primo capoverso del presente paragrafo (55%), si fa riferimento all'investimento nel suo complesso e non al singolo intervento attivato con la specifica domanda di sostegno.

ARTICOLO 18

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii..

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 19

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii..

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazioni, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it/.

ARTICOLO 20

Controlli in loco

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii..

ARTICOLO 21

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche, sanzioni

Qualora si accerti che un beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno, l'aiuto non è pagato o è revocato in tutto o in parte.

Per la presente Misura sono d'applicazione le revoche o il rifiuto dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative stabilite ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

L'Autorità di Gestione con propria determinazione n G01974/2019, nell'ambito attuativo del bando pubblico di cui alla DD n5353/2016, ha predisposto specifico documento per la definizione delle riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario relative al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti dal quadro normativo di riferimento sulla base del quale è stato concesso l'aiuto. Tali disposizioni, se del caso aggiornate e rimodulate in funzione degli specifici obblighi/impegni derivanti dall'attuazione del presente bando pubblico, sono prese a riferimento per l'applicazione del sistema delle riduzioni/esclusioni.

Il documento suddetto, contenente le norme attuative regionali coerenti con la richiamata normativa comunitaria e con le disposizioni nazionali in materia, individua il tipo di sanzione e le procedure di calcolo delle riduzioni dell'aiuto per le tipologie di investimento ammissibili nell'ambito della presente Misura.

Per la decadenza dell'aiuto concesso e la relativa revoca totale o parziale del sostegno e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni recate dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 e successive mm. e ii. come recepite dall'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e successive mm. e ii..

Oltre a quanto stabilito ai capoversi precedenti nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo, si applicano le sanzioni di cui alla L. 23 dicembre 1986 n. 898 e ss. mm. e ii..

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 22

Stabilità delle operazioni

Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo delle presente Misura, in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

cessino o rilocalizzino un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;

- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione Europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno **prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale**, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'ADA competente.

ARTICOLO 23

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 24

Altre Disposizioni

24.1 Codice Unico di Progetto CUP

Il CUP (Codice Unico di Progetto) è uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali.

Tale Codice riportato nel Provvedimento di concessione degli aiuti, è obbligatorio per tutti gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con i fondi comunitari e pertanto anche per i contributi concessi con la

Misura di cui al presente Bando pubblico. Il CUP deve essere indicato in tutti i documenti amministrativi e contabili relativi alle attività e agli interventi realizzati in attuazione della concessione del contributo e pertanto dovrà essere richiamato nei documenti contabili, cartacei e informatici richiesti per la presentazione agli uffici istruttori per le verifiche relative alle domande di pagamento.

24.2 Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati.

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

24.3 Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

24.4 Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

24.5 Divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea.

Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

24.6 Cessione di aziende

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: "Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta".

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- comunichi, entro il termine di trenta giorni, all'Autorità di gestione l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro trenta giorni dalla richiesta dell'Autorità di gestione la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 25

Ricorsi

Avverso gli atti definitivi con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso, o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità appresso indicate, in funzione dell'ambito di competenza:

- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ✓ in alternativa al precedente punto e relativamente a contestazioni avverso gli atti dirigenziali di non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento (a provvedimento di concessione sottoscritto) è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

ARTICOLO 26

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia:

1. al documento “*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*” adottato con deliberazione n. 147 del 05/04/2016 e successive mm. e ii;
2. al documento “*Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020*” adottati con determinazione n. G03831 del 15/04/2016.
3. al documento relativo “Regolamento UE n. 1305/2013 – prezzari di riferimento per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” adottato con determinazione n. G04375 del 29/04/2016;
4. ai documenti “*Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese*” e “*Produzioni Standard*” adottati con determinazione n. G03871 del 18/04/2016;
5. al documento “*Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese. Note applicative e integrative all'Allegato I della Det. n. G03871 del 18 aprile 2016*” adottato con determinazione n. G06624 del 10 giugno 2016;
6. al documento “*Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" – Tipologia di Operazione 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni". Modifiche e integrazioni alle condizioni per la valutazione dei criteri di selezione e l'attribuzione della priorità.*” adottato con determinazione n. G06986 del 17/06/2016;
7. al documento “*Approvazione del foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi alle spese generali e rettifica della Det. n. G03831/2016*” adottato con determinazione n. G07300 del 27 giugno 2016;
8. al documento “*Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" (Art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013) – Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" – Tipologia di operazione 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni". Modifiche e integrazioni al Bando pubblico di cui alla Determinazione n. G04495 del 03/05/2016*” adottato con determinazione n. G08743 del 29/07/2016;

e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall’Autorità di Gestione che dall’Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (*General Data Protection Regulation* - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali nell’espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all’avviso pubblico (*lex specialis*) e dell’atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

Oltre ai dati comuni (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e- mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali, nell’ambito delle procedure del PSR possono essere trattate anche categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all’esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSR, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

Il titolare del Trattamento è la Regione Lazio, in persona del Presidente Pro Tempore, che si avvale di un Ufficio di DPO (responsabile della protezione dei dati). I dati di contatto sono i seguenti:

- indirizzo: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano V, stanza n. 5
- PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it
- email istituzionale: dpo@regione.lazio.it
- telefono: 06 51685061.

La Regione Lazio, in esecuzione del PSR, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari. I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora

insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679, limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

I dati personali trattati, da forniti direttamente dall'interessato, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono

conservati, oltre che nel SIAN, nei server regionali e nei supporti di memorizzazione dei personal computer in uso alle persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia.

L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

La Regione si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudominizzati.

Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento ex art. 28 del RGPD della Regione Lazio nonché nei confronti della LAZIOcrea S.p.A., (società *in house* e strumento operativo informatico della Regione Lazio), in qualità di Responsabile esterno al trattamento dei dati della Regione Lazio (art. 28, comma 4 del RGPD), e dei soggetti da loro autorizzati che effettueranno o saranno di supporto all'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali Regione Lazio affida talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del PSR. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte di Regione Lazio, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex art. 32 del GDPR.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

La regione Lazio adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura, sulla scorta dei bandi del PSR.

I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e la Regione e/o sue Agenzie, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato (es. GAL).

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.